



ITALIA DEI VALORI STATUTO NAZIONALE

INDICE

- Art. 1 Denominazione, sede, durata e contrassegno**
- Art. 2 Oggetto sociale e struttura organizzativa**
- Art. 3 Finalità del partito**
- Art. 4 Adesioni al partito**
- Art. 5 Organi e Strutture Nazionali del partito**
- Art. 6 Il Congresso**
- Art. 7 L'Esecutivo Nazionale**
- Art. 8 Il Presidente Nazionale del partito**
- Art. 9 L'Ufficio di Presidenza**
- Art. 10 Il Tesoriere Nazionale**
- Art. 11 I Revisori Contabili e la Certificazione di bilancio**
- Art. 12 L'Ufficio Nazionale Organizzativo**
- Art. 13 Finanze e Patrimonio**
- Art. 14 Il Collegio Nazionale di Garanzia**
- Art. 15 I Dipartimenti Tematici**



STATUTO NAZIONALE IDV

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituito il partito nazionale - detto anche associazione – denominato "ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO", ovvero nella forma abbreviata "ITALIA DEI VALORI" oppure solo "IDV".

Il partito ha sede sociale, legale e amministrativa a Roma, Via di Santa Maria in Via, 12.

Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile, e comunque fino allo scioglimento.

Il partito ha un proprio contrassegno così definito:

“Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dall’alto verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte mediana del cerchio, sulla sinistra la scritta “DI PIETRO” (di colore nero) in maiuscolo, corsivo e grassetto con il puntino della “i” di colore rosso e con quest’ultima lettera più piccola rispetto alle altre. Nella parte inferiore vi è la scritta “ITALIA” in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore nero; di seguito, sullo stesso rigo, la parola “dei” in minuscolo corsivo (pure di colore nero). Nel rigo successivo vi è la scritta “VALORI”, anch’essa in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore nero”.

Art. 2 - Finalità del partito

L'Italia dei Valori è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, proposta, elaborazione, confronto democratico, e può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere rilasciata dall’Ufficio di Presidenza e per esso dal Presidente nazionale (ovvero da suoi delegati).

Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.



L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo.

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

L'Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse.

Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Art. 3 - Oggetto sociale e struttura organizzativa

Il partito nazionale IDV è organizzato su base territoriale regionale riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il medesimo stato è riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri potranno dotarsi della medesima struttura prevista per il livello provinciale previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del partito e per esso dall'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO).

Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto, nello Statuto Regionale e dalle leggi vigenti.

Le strutture regionali e territoriali non possono in alcun modo vincolare o impegnare il partito nazionale.

Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta.

Le strutture e gli organismi regionali e territoriali del partito decadono, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza nazionale su proposta dell'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO), in caso di grave violazione dello Statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.



Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto e dallo Statuto Regionale.

Art. 4 - Adesioni al partito

L'adesione politica al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Possono iscriversi al partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto nazionale e dallo Statuto Regionale.

Le adesioni sono individuali.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.

Le adesioni vanno formalizzate all'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) direttamente o su proposta delle strutture regionali e le relative quote introitate dalla Tesoreria nazionale.

E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza e per esso del Presidente nazionale e dell'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO), non accogliere motivatamente richieste di adesioni.

Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni dell'Ufficio Nazionale Organizzativo, a comunicare alla Sede nazionale le adesioni al partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La sede nazionale, e per essa l'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO), cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l'elenco aggiornato.

Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.

L'adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Le strutture regionali (ovvero Segretario regionale e Tesoriere regionale) sono responsabili della ripartizione e utilizzo nel rispetto dello Statuto Regionale, dei fondi a loro destinati a qualsiasi titolo.



Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento.

A tutti gli aderenti, iscritti ad IDV nei termini fissati dal regolamento congressuale stabilito dall'Ufficio di Presidenza, compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del partito; tale diritto può essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa.

Le sospensioni e le espulsioni proposte dagli organismi regionali, sono disposte dall'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO).

Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L'adesione all'Italia dei Valori è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Partiti politici.

Chi intende recedere dall'adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all'Ufficio Nazionale Organizzativo.

Il recesso ha effetto immediatamente.

Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 5 - Organi e Strutture Nazionali del partito

Gli organi e le strutture nazionali del partito sono:

- il Congresso;
- l'Esecutivo nazionale;
- il Presidente nazionale del partito;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO);
- i Dipartimenti Tematici;
- il Tesoriere nazionale;
- Il Collegio nazionale di Garanzia.

L'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo nazionale del partito possono individuare altre strutture o organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito.

Art. 6 - Il Congresso

Il Congresso definisce ed indirizza la linea politica dell'Italia dei Valori ed elegge il Presidente Nazionale del partito secondo il regolamento fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Partecipano al Congresso nazionale: i componenti dell'Esecutivo Nazionale, gli eletti e gli amministratori di tutti i livelli territoriali (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) iscritti a IDV, i Delegati eletti in occasione delle assemblee territoriali così come stabilito dai regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza.

Non sono ammesse deleghe e il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede.

A ogni riunione viene nominato il segretario dell'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 7 - L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del partito e a tal fine:

- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del partito;
- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- approva o ratifica i programmi elettorali;
- delibera sulle altre questioni che il Presidente o l'Ufficio di Presidenza del partito sottopongono alla sua valutazione.

Fanno parte dell'Esecutivo nazionale:

- il Presidente nazionale del partito che ne assume la Presidenza;
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo;
- gli eletti ai Consigli regionali e gli assessori regionali;
- i Segretari regionali del partito;
- il Presidente del Collegio nazionale di Garanzia;

- i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici;
- la Coordinatrice nazionale delle donne;
- il Coordinatore nazionale dei giovani;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 abitanti;

L'Esecutivo nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno.

L'Esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente. A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 8 - Il Presidente nazionale del partito

Il Presidente nazionale del partito viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Al Presidente nazionale del partito spettano –tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito – ivi compresi i seguenti compiti:

- rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca l'Esecutivo nazionale e l'Ufficio di Presidenza;
- dirige l'attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- ha la titolarità del contrassegno del partito;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
- in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.

Art. 9 - L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza del partito è così composto:

- Presidente nazionale;
- Portavoce nazionale,
- Capogruppo pro-tempore alla Camera dei Deputati;
- Capogruppo pro-tempore al Senato della Repubblica;
- Capogruppo pro-tempore al Parlamento europeo;
- Tesoriere nazionale;
- Responsabile nazionale Organizzazione;
- Responsabile nazionale Enti Locali ed Eletti;
- Responsabile dei Consiglieri/Assessori regionali, proposto dagli stessi e nominato dall'Ufficio di Presidenza;
- Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici

L'Ufficio di Presidenza:

- svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente Statuto;
- nomina il Portavoce nazionale del partito;
- nomina il Tesoriere nazionale del partito;
- nomina il Responsabile nazionale dell'organizzazione;
- nomina il Responsabile nazionale degli enti locali ed eletti;
- nomina il Coordinatore dei Consiglieri/Assessori regionali, proposto dagli stessi;
- nomina il Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina la società di revisione contabile (art. 11);
- incarica i componenti del Collegio nazionale di Garanzia;
- nomina i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici;
- redige e approva lo Statuto Regionale;
- approva annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali;
- coordina le attività di comunicazione;
- revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali);

- ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d'urgenza dall'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) o dal Presidente Nazionale;
- nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità;
- a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali;
- modifica ed integra il presente Statuto.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente nazionale del partito.

Art. 10 - Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale dura in carica quattro anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.

Il Tesoriere del partito:

- ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del partito;
- può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del partito;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni e depositi;
- può acquisire beni e lasciti per conto del partito;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del partito e di ogni attività logistica del partito;

- assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione.

Art. 11 – I Revisori Contabili e la Certificazione di bilancio

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Alla società di revisione scelta dall'Ufficio di Presidenza, è affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito.

L'incarico ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un massimo di tre esercizi consecutivi.

La società di revisione dovrà esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A tale fine la società di revisione sarà tenuta a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Dovrà inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.

L'attuale collegio dei revisori continuerà le sue funzioni sino alla data in cui la nominata società di revisione inizierà l'attività richiamata dalla legge 6 luglio 2012 n. 96.

Art. 12 - L'Ufficio Nazionale Organizzativo

L'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) è una struttura che sovrintende e coordina, su indicazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, l'organizzazione territoriale del partito e l'attività dei rappresentanti istituzionali - ad ogni livello - che si riconoscono in Italia dei Valori.

L'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) è composto dal Responsabile Nazionale dell'Organizzazione, dal Responsabile Nazionale degli Enti Locali ed Eletti ed eventualmente da altri soggetti indicati dal presidente.

Le competenze dell'Ufficio Nazionale Organizzativo oltre a quelle previste dal presente statuto, o attribuite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza sono:

- la tenuta, la verifica e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e del "Registro Nazionale degli Eletti".
- la validazione, nel rispetto dei principi statutari previsti e dello Statuto Regionale, degli aventi titolo al voto in occasione dei Congressi territoriali e nazionali.
- il coordinamento dell'attività politica e istituzionale degli Eletti e degli amministratori raccordando il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali del partito.

Art. 13 - Finanze e Patrimonio

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente competenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Ufficio di Presidenza decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.

Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 14 - Il Collegio nazionale di Garanzia

Il Collegio nazionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio nazionale di Garanzia è composto da tre membri nominati dall'Ufficio di Presidenza nazionale, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca.

Art. 15 - I Dipartimenti Tematici e il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti

A sostegno dell'attività politica e programmatica del partito sono costituiti appositi Dipartimenti Tematici su temi definiti dall'Ufficio di Presidenza che nomina il Responsabile nazionale del dipartimento su proposta del Coordinatore nazionale dei Dipartimenti.

I Responsabili nazionali dipartimenti durano in carica fino a revoca da parte dell'Ufficio di Presidenza.

I Dipartimenti Tematici devono essere "aperti" al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale di ogni singolo dipartimento tematico che svolge la sua attività raccordandosi con il corrispondente responsabile del dipartimento tematico nazionale. Ancorché "laboratorio politico" del partito, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che è invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Presidente ed Ufficio di Presidenza) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri, proposte e iniziative.

Sono altresì costituiti i dipartimenti "Donne IDV" e "Giovani IDV" i cui coordinatori nazionali sono eletti dal Congresso secondo le modalità e i regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.